



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

**Modifiche al Progetto definitivo “S.S. 89
“Garganica” – Lavori di realizzazione della
viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione
dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo
al capoluogo Dauno (Manfredonia).
1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) –
Aeroporto di Amendola (km 186+000)”**

Procedimento

**Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art.19 del D. Lgs. 152/2006 e
Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi del D.P.R.
210/2017**

ID Fascicolo

6299

Proponente

ANAS S.p.A.

Elenco allegati

**Parere Sottocommissione VIA n. 407
del 14 gennaio 2022**

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 16/02/2022

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 16/02/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022 , con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l’incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO l’articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge dell’11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS assicura all’autorità competente l’attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO la legge 22 aprile 2021, n.55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n.22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e contestuale verifica del Piano di utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, presentata dalla Società ANAS S.p.A. con nota prot.n.CDG.ST BA-0495641 del 03/08/2021, acquisita con prot. MATTM- 86369 del 05/08/2021 relativa a *"modifiche del progetto definitivo della S.S. 89 "Garganica" – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di Amendola (km 186+000)"*

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001, con applicazione dell'art. 4, c. 2 del D.L. 32 del 18/04/2019, convertito con la legge n. 55 del 14/06/2019, che recita: *"L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari Straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati [...]"*;

CONSIDERATO che con la citata nota del 3/08/2021, la Società ANAS S.p.A. ha fornito la documentazione tecnica in formato elettronico su supporto informatico secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito del Ministero della transizione ecologica in data 29 marzo 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata

contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM/88091 del 10/08/2021 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 3/08/2021 ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che la società ANAS S.p.A. in data 13/02/2003 ha presentato istanza di valutazione di compatibilità ambientale per il progetto "*S.S. 89 e S.S. 272 razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo compresa l'asta di collegamento dall'abitato medesimo al capoluogo Dauno*", e che l'iter si è concluso con l'emissione del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2004-0000626 del 21/07/2004 del Ministero della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i beni culturali, con giudizio positivo subordinato a prescrizioni, per la parte riguardante gli interventi sulla S.S. 89 e la S.S. 272 e con giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla S.S. 273;

CONSIDERATO che a seguito di tale decreto la società ANAS S.p.A. ha suddiviso la parte riguardante gli interventi sulla S.S. 89 e sulla S.S.272 in 4 stralci, di cui la tratta relativa al potenziamento della SS 89 alla categoria "Tipo B", mediante il raddoppio della stessa, ha subito ottimizzazioni è stata sottoposta alla verifica

CONSIDERATO che le prescrizioni del citato decreto VIA del n. 626 del 2004 sono state recepite e sottoposte a verifica di ottemperanza, conclusasi con esito positivo notificato al Proponente con nota DSA-13650 del 14/05/2007;

CONSIDERATO che per le motivazioni che hanno portato alla stesura del progetto che comprendeva la razionalizzazione della viabilità di accesso a San Giovanni Rotondo e al collegamento con Foggia e al sistema autostradale (A14-A16) e per le modifiche di progetto introdotte a seguito del Decreto di VIA n. 626 del 21/07/2004, è stato redatto il nuovo progetto definitivo del 2021, riguardante tratti della SS 89 "Garganica" (1° stralcio Manfredonia-Aeroporto di Amendola);

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_089-30/08/2021/12378 del 30/08/2021 acquisita al prot. MATTM-92188 del 30/08/2021, ha manifestato il proprio concorrente interesse, finalizzato all'integrazione della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. COMM_SS89-7 del 13/10/2021, acquisita agli atti con prot. MATTM-110378 del 13/10/2021 la Società ANAS S.p.A. ha fornito la documentazione integrativa volontaria in riscontro parere espresso al Comitato Regionale di V.I.A. con nota prot. n. AOO_089-20/09/2021/13512 del 20/09/2021;

CONSIDERATO la determina direttoriale n. 543 del 28/12/2021 della Regione Puglia, Dipartimento ambiente, qualità urbana e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, trasmessa con nota AOO_098-04/01/2022/19 al termine dell'istruttoria regionale, acquisita agli atti con prot. MiTE-1247 del 07/01/2022, con la quale la Regione Puglia, acquisito il parere del Comitato Regionale per la VIA, rilasciato nella seduta del 20/09/2021 e confermato nella seduta del 14/12/2021, determina di assoggettare a Verifica di assoggettabilità a VIA il *"Progetto definitivo "S.S. 89 Garganica – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia " – 1° Stralcio – Manfredonia (Km 172+000) – Aeroporto di Amendola (Km 186+000) - intervento rientrante tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16.04.2021 – codice CUP F51B16000590001,*

ACQUISITO con prot. MiTE-112017 del 1 febbraio 2022 il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Sottocommissione VIA), n. 407 del 14 gennaio 2022, costituito da n.38 (trentotto) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, secondo quanto evidenziato nel parere della Sottocommissione VIA, il confronto tra il progetto definitivo del 2007 ed il progetto definitivo del 2021 evidenzia una sostanziale sovrapposizione tra le opere, ad eccezione di alcune modifiche introdotte in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (nota prot. n. 24343 del 04/12/2003, confluita nel Decreto VIA del 21/07/2004) e riferite principalmente ad alcune aree;

PRESO ATTO che oggetto del citato parere n. 407 del 14 gennaio 2022 è la verifica di assoggettabilità a VIA effettuata in quanto il progetto rientra nella categoria di modifica o estensione dei progetti di cui all'Allegato II bis, punto 2 lettera h), della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi, e la verifica del Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.P.R. 210/2017;

CONSIDERATO che il parere n. 407 del 14 gennaio 2022 della Sottocommissione VIA è stato reso sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

CONSIDERATO che, con il sopra citato parere n. 407 del 14 gennaio 2022, la Sottocommissione, per il progetto definitivo “S.S. 89 “*Garganica*” – *Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di Amendola (km 186+000)*”, ha valutato che:

con riferimento agli elaborati progettuali:

- le soluzioni progettuali descritte negli elaborati presentati dal Proponente ai fini della valutazione dell’assoggettabilità a VIA sono descritte con sufficiente completezza, ai fini di evincere i potenziali impatti che le modifiche all’opera possono determinare in fase di cantiere e di esercizio

con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:

- molte delle questioni poste dal Comitato regionale VIA della Regione Puglia appaiono riferite per lo più ai contenuti dell’intero progetto che aveva già avuto giudizio positivo di compatibilità ambientale. A tali questioni il Proponente ha dato risposta attraverso controdeduzioni che forniscono ulteriori elementi progettuali e di analisi utili per supportare una corretta valutazione. In ogni caso, sia le osservazioni che le controdeduzioni sono state esaminate e tenute in considerazione per la valutazione.

con riferimento alle caratteristiche delle varianti di progetto introdotte, nonché alle caratteristiche dell’impatto potenziale:

- l’intervento in esame non costituisce in realtà un nuovo progetto, bensì introduce alcune varianti in adeguamento rispetto al progetto originario che aveva avuto parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni (Decreto interministeriale DEC/DSA/2004/626 del 21/07/2004), che sono state poi valutate come ottemperate a seguito di Verifica di ottemperanza in data 14/05/2007;
- il progetto originario relativo al primo stralcio, sulla base del giudizio positivo di compatibilità ambientale, ha subito delle ottimizzazioni, legate alla necessità, da un lato, di recepire le prescrizioni contenute nel decreto di VIA e nel parere positivo del Mibact del 2007 e dall’altro lato di adeguarsi alle nuove normative tecniche e ai nuovi standard di sicurezza introdotti dagli aggiornamenti normativi che nel frattempo sono intervenuti
- per le varie componenti ambientali, in generale, le varianti introdotte dal Proponente non aggiungono ulteriori elementi di criticità rispetto a quelli già individuati nell’ambito della valutazione di compatibilità ambientale già espressa a suo tempo e che avevano dato adito alla necessità di impartire prescrizioni che sono state poi giudicate ottemperate con la verifica effettuata nel 2007;
- appaiono congrue le azioni di prevenzione e di mitigazione previste sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio. In sede di progetto esecutivo, devono essere

riconfermate e meglio esplicitate, anche nei documenti contrattuali, tutte le misure previste per la riduzione di possibili disturbi di habitat e di avifauna legati alle attività di cantiere. Tali misure dovranno essere sottoposte alla validazione del Parco del Gargano in qualità di ente gestore dei siti natura 2000;

- per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, è valutato come congruente il PUT presentato, che risulta conforme alle previsioni contenute nella normativa, in particolare al DPR 120/2017;
- si rileva la mancanza di un Piano di Monitoraggio, che dovrà comunque essere predisposto, in accordo con ARPA Puglia, secondo le linee guida riportate nella normativa nazionale e in relazione alle varie componenti ambientali.

CONSIDERATO che Sottocommissione VIA nel parere n. 407 del 14/01/2022 accerta che:

- le modifiche proposte al progetto denominato “S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di Amendola (km 186+000). Progetto definitivo. Intervento rientrante tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001, non determinano potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto il progetto, così come aggiornato, non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., con le condizioni ambientali indicate nel citato parere;
- che il Piano di Utilizzo delle Terre è conforme al disposto del DPR n. 120/2017.

CONSIDERATO che con il citato parere la Sottocommissione VIA ha rilevato che:

- l’esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano “un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”;

VISTA la nota prot. MiTE-18192 del 15 02 2022 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A.,

ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto *“Modifiche al Progetto definitivo “S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di Amendola (km 186+000)”*;

DECRETA

Articolo 1 **(Esito valutazione)**

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 407 del 14 gennaio 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegati al presente Decreto Direttoriale ne costituiscono parte integrante,

1. è determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto *“Modifiche al Progetto definitivo “S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° stralcio – Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di Amendola (km 186+000)*, proposto dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2
2. è verificata la conformità del Piano di Utilizzo delle Terre predisposto ai sensi del DPR n. 120/2017

Articolo 2 **(Condizioni ambientali)**

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione, n. 407 del 14 gennaio 2022 che non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 3 **(Verifiche di Ottemperanza)**

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere n. 407 del 14 gennaio 2022 della Sottocommissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al sopra citato comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 4 ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente Decreto Direttoriale corredato del parere n. 407 del 14 gennaio 2022 della Sottocommissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituiscono parte integrante, sarà comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, all'Ente Parco Nazionale del Gargano e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)